

CIRCOLARE 02/2024

22/01/2024



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 216

NOVITÀ PER PERSONE FISICHE ED IMPRESE - ABOLIZIONE DELL'ACE

A CURA DI

LUIGI MELLONI
MARCO CAMPIONE

INDICE

Introduzione.....	2
1. Modifica all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF	2
2. Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni	3
3. Abrogazione aiuto alla crescita economica	4
CONTATTI.....	6

Introduzione

Con la presente circolare Vi segnaliamo alcune delle novità di carattere fiscale introdotte dal **D.Lgs. n. 216** del 30 dicembre 2023, (d'ora in poi anche "Decreto" o anche "Decreto sopprimi ACE")¹.

Le disposizioni che sono oggetto della trattazione riguardano (i) le persone fisiche con riferimento alla determinazione del calcolo delle imposte IRPEF (ii) le società e gli esercenti arti e professioni con riferimento all'introduzione di nuove misure agevolative e (iii) l'abrogazione dell'aiuto alla crescita economica o aiuto alla capitalizzazione delle imprese, anche detta "ACE".

1. Modifica all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF²

La misura più rilevante e di impatto, ampiamente pubblicizzata sui mezzi di comunicazione riguarda la riduzione delle aliquote IRPEF.

Ma cosa si intende veramente per riduzione delle aliquote IRPEF e quali sono gli effetti concreti?

Il Decreto dispone **per il solo anno d'imposta 2024** una revisione degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo dell'IRPEF.

In particolare **vengono accorpati sotto un'unica aliquota pari al 23% il primo ed il secondo scaglione.**

¹ D.Lgs. 216/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 303 del 30-12-2023 ed entrato in vigore il 31.12.2023.

² Art. 1 co. 1 D.Lgs. 216/2023.

Aliquota IRPEF per scaglioni di reddito

Scaglione	aliquota per il 2023	aliquota per il 2024	aliquota anni successivi
da zero a 15.000 euro	23%	23%	23%
da 15.000 a 28.000 euro	25%		25%
da 28.000 a 50.000 euro	35%	35%	35%
oltre 50.000 euro	43%	43%	43%

L'effetto economico complessivo massimo per un soggetto che dichiara un reddito pari a 28.000 euro corrisponde ad euro 260.

Per il calcolo degli acconti dovuti ai fini IRPEF **non** si tiene conto della modifica introdotta dal Decreto in esame.

Il Decreto prevede poi un ulteriore beneficio, ossia una maggiore detrazione di 75 euro (da 1.880 a 1955 euro), per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti a basso reddito (pari o inferiore a 15.000 euro)³.

A fronte delle riduzioni sopra indicate, vengono riviste le detrazioni spettanti per i soggetti con redditi superiori a 50.000 euro riducendo la detrazione spettante per oneri⁴ di un importo pari ad euro 260. In altri termini e per semplificare, il beneficio di 260 euro derivante dall'accorpamento dei primi due scaglioni di reddito, risulta effettivo solo per i soggetti con redditi non superiori a euro 50.000 mentre per i soggetti con redditi superiori (se sostengono costi che danno diritto a detrazioni d'imposta) viene di fatto neutralizzata da una corrispondente riduzione delle detrazioni spettanti.

2. Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni⁵

Per il solo 2024 il Decreto introduce un incentivo inerente alle nuove assunzioni. L'art. 4 in particolare, prevede che per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo del personale di **nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** è maggiorato ai fini della determinazione del reddito di un importo pari al 20% del costo⁶ riferibile all'incremento⁷ occupazionale.

³ Art. 1 co. 2 D.Lgs. 216/2023.

⁴ Restano esclusi da tale riduzione gli oneri riguardanti le spese sanitarie (cfr. Art. 2 co. 1 D.Lgs. 216/2023).

⁵ Art. 4 D.Lgs. 216/2023.

⁶ Calcolato a norma dell'art. 4 co. 3 D.Lgs. 216/2023 il quale dispone che tale costo è **pari al minore** importo **tra il costo** effettivo **relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale** risultante dal conto economico ex art. 2425 co. 1 lettera B) numero 9) del Codice Civile, ossia la voce "costi per il personale" rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

⁷ Tale incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ex art. 2359 del Codice Civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (art. 4 co. 2 D.Lgs. 216/2023).

A titolo esemplificativo, se un'impresa o un professionista assume nel 2024 un nuovo lavoratore dipendente e sostiene un costo per tale nuovo lavoratore pari ad euro 50.000 avrà diritto, nel conteggio del proprio reddito imponibile, a dedurre un importo figurativo pari ad euro 10.000.

Nel caso di una società soggetta a IRES l'effetto netto sarà pertanto una riduzione delle imposte pari ad euro 10.000 * 24% = 2.400 euro.

La norma prevede⁸ che si debba trattare di "lavoratori incrementali" rispetto alla situazione esistente al 31 dicembre 2023 e che il costo complessivo per lavoro dipendente sostenuto dall'impresa (o dal professionista) nel 2024 sia superiore a quello sostenuto nel 2023. La norma chiarisce cosa debba intendersi per lavoratori incrementali e inserisce disposizioni di cautela volte a garantire che il beneficio non sia concesso (i) in casi di trasferimento di personale all'interno di un gruppo (senza che vi sia nel complesso un effettivo incremento) o (ii) in casi di modifica dei contratti da "tempo determinato" in contratti a "tempo indeterminato", anche in questo caso, senza un effettivo incremento del numero dei lavoratori impiegati.

La norma prevede⁹ inoltre che per incentivare ulteriormente le assunzioni di particolari categorie di lavoratori meritevoli di tutela (quali ad esempio: persone con disabilità, donne con due figli minorenni, donne vittime di violenza, ...) il costo da prendere in considerazione per il conteggio dell'agevolazione venga ulteriormente incrementato per un coefficiente che sarà determinato con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

I conteggi possono risultare anche piuttosto complessi e, nel caso di interesse, lo Studio è pertanto a disposizione per i dovuti approfondimenti.

3. Abrogazione aiuto alla crescita economica - Addio all'ACE¹⁰

Il "Decreto sopprimi ACE" infine procede, **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ad abrogare la c.d. "ACE"** (normativa di Aiuto alla Crescita economica, anche conosciuta come aiuto alla capitalizzazione delle imprese o deduzione degli interessi "figurativi" sugli incrementi di patrimonio).

L'ACE era stata introdotta con il decreto legge 201 del 2011 e in estrema sintesi permetteva, a partire dal 2011, di portare in deduzione dalla base imponibile dell'IRES un importo pari agli interessi figurativi conteggiati sulle somme versate a titolo di capitale dai soci per finanziare l'attività d'impresa.

⁸ Cfr. Art. 4 D.Lgs. 216/2023.

⁹ Cfr. Art. 4 commi 5-6 D.Lgs. 216/2023.

¹⁰ Art. 5 co. 1 D.Lgs. 216/2023.

L'incremento rilevante per il calcolo degli interessi figurativi nel tempo ha riguardato tutti gli incrementi intervenuti successivamente al 31.12.2010 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) e, in alcuni periodi prevedeva tassi di interesse figurativo anche molto rilevanti (nel 2017 il 4,75%).

Insomma si trattava in molti casi di un beneficio significativo e soprattutto uno dei pochi che aveva resistito nel tempo (introdotto nel 2011 ha esplicato effetti sino a tutto il 2023 ovvero per circa 12 anni). Peccato!

A partire dal 2024¹¹ pertanto sarà necessario ri-verificare la struttura patrimoniale dell'impresa e valutare, alla luce delle modifiche introdotte, la scelta tra finanziare nuovi investimenti mediante apporti a titolo di capitale ovvero tramite finanziamenti da parte dei soci o di terzi.

Lo Studio è a disposizione per la verifica degli effetti fiscali dell'abrogazione e di soluzioni di finanziamento alternative delle nuove attività.

¹¹ Per i soggetti con esercizio coincidente con anno solare, ovvero a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2023 per tutti gli altri.

CONTATTI

LUIGI MELLONI

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT

MARCO CAMPIONE

MARCO.CAMPIONE@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AMEDEO AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT